CITTA' DI CERIGNOLA PROT. N. 0040874 DEL 16-07-2026 IN partenza

CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E SERVIZI DELL'ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SVILUPPO ECONOMICO – AGRICOLTURA

Spett.li
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Foggia
PEC: odcecfoggia@odcecfoggiapec.it

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bari
PEC: ordinecommercialistibari@pec.it

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Trani
PEC: ordine@odcectrani.it

Camera di Commercio
Foggia
PEC: cciaa@fg.legalmail.camcom.it

OGGETTO: Chiarimenti in merito al commercio elettronico di veicoli a motore usati – caratteristiche del locale adibito a deposito.

Facendo seguito alla precedente circolare prot. n. 25555 del 05/06/2025 e a seguito di ulteriori approfondimenti svolti dal Settore in ordine alla disciplina del commercio elettronico di veicoli a motore usati, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti con specifico riferimento alle caratteristiche del locale adibito a sede di deposito di quest'ultimi.

Premesso che nell'ambito del commercio elettronico di veicoli a motore usati, sede operativa e deposito possono anche coincidere, è sempre consentito l'utilizzo di locali a destinazione "commerciale" secondo la vigente strumentazione urbanistica, e quindi di categoria C1 ovvero D8 secondo la nomenclatura catastale.

È altresì consentito utilizzare quali locali adibiti a deposito, immobili regolarmente assentiti con destinazione urbanistica a deposito/magazzino, nonché immobili aventi destinazione ad autorimessa, quest'ultima nella misura superficiale eccedente la minima consentita dall'art.18 della legge 765/67 (c.d. legge Tognoli), come modificata dall'art. 2 della L. 122/89, acquisendo all'uopo asseverazione a firma di un Tecnico abilitato che dimostri la disponibilità di maggiore superficie da destinare all'esercizio dell'attività di commercio elettronico. Alla luce di tanto si possono pertanto considerare anche le unità ricomprese all'interno delle categorie C2, C6 e C7, in aggiunta alle predette categorie C1 e D8.

Da ultimo, è consentito utilizzare quali aree di deposito anche aree scoperte, recintate, costituenti pertinenza diretta di locali aventi destinazione commerciale ovvero di edifici a destinazione mista commerciale-residenziale, purché regolarmente assentite sotto il profilo urbanistico-edilizio e limitatamente alla superficie eccedente la minima fissata dalla predetta Legge Tognoli e previa acquisizione dell'assenso condominiale ove previsto.

Restano fermi e inderogabili gli adempimenti afferenti alla prevenzione incendi ove le caratteristiche dimensionali degli immobili assoggettano l'attività al controllo dei VV.F., ovvero al rispetto dei requisiti minimi in materia antincendio nel caso contrario.

Si confermano tutte le ulteriori disposizioni, indicazioni e prescrizioni contenute nella citata precedente circolare, che conserva efficacia per ogni altra parte non espressamente modificata o integrata dalla presente.

La Dirigente
Dott.ssa Maria Concetta Valentino

CITTA' DI CERIGNOLA PROT. N. 0040874 DEL 16-07-2026 IN partenza